

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE RELATIVE AL SISTEMA PRODUTTIVO SICILIANO ATTRAVERSO UNA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE E MULTILINGUE RIVOLTA SIA AL MERCATO DOMESTICO CHE A QUELLO ESTERO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "YOUR GATE TO SICILIAN EXCELLENCE", FINANZIATO SULLA LINEA D'INTERVENTO 5.2.1. DEL PO FESR 2007/2013 - ASSE V - OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 - OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.1

N. CIG Z88157A2FA - N. CUP G23D15000080009

CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Art. 1

Le norme regolatrici del rapporto con l'Unioncamere

Lo svolgimento delle attività di cui ai successivi articoli dovrà avvenire nell'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato tecnico;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

Art. 2

Oggetto delle attività

L'attività oggetto del presente capitolato si inserisce nel quadro del progetto "Your Gate to Sicilian Excellence", finalizzato alle attività di supporto all'internazionalizzazione delle imprese siciliane.

Descrizione

La presente azione è finalizzata allo sviluppo di una serie di attività funzionali alla realizzazione del progetto *“YOUR GATE TO SICILIAN EXCELLENCE”* e più in particolare alla *“Diffusione delle notizie relative al sistema produttivo siciliano e alle iniziative dell’ente attraverso una piattaforma multimediale e multilingue rivolta sia al mercato domestico che a quello estero”*.

Art. 3

Criteri di qualità

Durante lo svolgimento dell’attività, qualora l’Unioncamere riscontrasse irregolarità o difformità sostanziali da quanto disposto dal presente Capitolato e dal progetto approvato dalla Regione Siciliana, che non siano a seguito di modifiche apportate di comune accordo tra le parti, diffiderà l’Impresa ad una più accorta condotta e si riserva il diritto, in caso di non ottemperanza da parte dell’Impresa, di risolvere il contratto.

Art. 4

Consegna dei risultati e proroghe

La consegna del servizio avverrà entro il 14 agosto. Eventuali proroghe dovranno essere richieste per iscritto dall’Impresa non oltre il 10° giorno precedente la scadenza e potranno essere concesse, a insindacabile giudizio dell’Unioncamere.

Art. 5

Direttore dell'esecuzione del contratto

Unioncamere prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 6

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'impresa (esecutore) è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 8

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- c) per specifiche richieste formulate dalla Regione Siciliana in relazione alla realizzazione del progetto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 9

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art.10

L'attestazione di regolare esecuzione

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'attestazione di regolare esecuzione è rilasciata dal direttore dell'esecuzione del contratto e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 11

Responsabilità dell'Impresa e segretezza dei dati

L'Impresa è l'unica responsabile della perfetta esecuzione delle attività di propria competenza. L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire procedure di sicurezza in ordine alla conservazione e gestione di tutti i materiali necessari alle attività. Le notizie relative all'indagine oggetto del presente contratto, comunque venute a conoscenza del personale dell'Impresa appaltatrice non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell'Impresa stessa o da chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contrattuali.

L'Impresa e chi con essa collabora sono sottoposti all'obbligo del segreto statistico, ed alla tutela della riservatezza dei dati personali in base alla normativa vigente. Pertanto, essi devono assumere esplicitamente l'impegno al rispetto del segreto statistico e dichiararsi consapevoli delle sanzioni amministrative e penali nelle quali incorrerebbero in caso di violazione del segreto stesso.

Art. 12

Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e dell'altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Impresa aggiudicataria o dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Unioncamere, che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale dei dette opere dell'ingegno o materiale prodotto. Detti diritti, ai sensi della Legge n. 633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio" così come modificata ed integrata dalla Legge n. 248/00, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'Impresa aggiudicataria:

- si obbliga espressamente a fornire all'Unioncamere tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione dei citati diritti a favore della suddetta Unioncamere in eventuali registri o elenchi pubblici;
- assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di terzi che dovessero rivendicare diritti d'autore su parti e/o elementi del materiale utilizzato e si impegna altresì a non concedere ad alcuno e a nessun nome l'uso di tutto il materiale se non con il consenso dell'Unioncamere;
- si impegna a rendere disponibili i dati e le informazioni relative alle attività di monitoraggio e di valutazione di competenza dell'Unioncamere.

Tutte le prestazioni dovranno essere adeguatamente documentate e saranno soggette a verifica di regolare esecuzione.

È fatto, altresì, divieto all'Impresa di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto e comunque di utilizzare i dati sia statistici che individuali - ancorché resi anonimi - acquisiti o elaborati nell'ambito del presente Capitolato senza esplicita autorizzazione scritta da parte di Unioncamere.

Art. 13

Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a saldo dell'espletamento del servizio e a seguito del favorevole esito della verifica di qualità effettuata dall'Unioncamere; tale pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di regolari fatture, solo dopo il collaudo positivo, l'acquisizione del DURC e la verifica della regolarità fiscale.

Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si comunica che questa Amministrazione potrà accettare esclusivamente le fatture trasmesse in formato elettronico. Al riguardo, si comunica che il Codice Identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: **UF67IF**.

Art. 14

Le penalità

Qualora l'Impresa non dovesse rispettare le scadenze previste, l'Unioncamere applicherà sull'importo contrattuale relativo al prodotto consegnato in ritardo, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda all'art. 145 del DPR n. 207/2010.

Art. 15

Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Art. 16

Risoluzione del contratto ed esecuzione in danno

Qualora l'Impresa ritardi l'esecuzione del contratto oltre il 15° giorno ed in ogni altro caso di grave inadempienza delle obbligazioni contrattuali, l'Unioncamere ha facoltà di risolvere il contratto a seguito di comunicazione scritta all'Impresa.

L'Unioncamere potrà inoltre affidare in danno all'Impresa stessa l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra Impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice e nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'amministrazione provvederà ad incamerare, ove richiesta dal bando di gara, l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 17

Divieto di subappalto

Fatto salvo quanto previsto dall'art 118 del D.Lgs.163/2006 sono vietati il subappalto e la cessione, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di tutto o in parte del contratto, sotto pena di risoluzione per inosservanza del divieto.

Art. 18

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori occupati nelle attività oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa si obbliga a garantire ai propri dipendenti e/o collaboratori condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle aree territoriali in cui si svolgono i lavori; nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nell' area territoriale.

L'Impresa si obbliga, altresì, al pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, assistenziale e di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

L'Impresa si obbliga in ogni caso a tenere indenne Unioncamere da qualunque vertenza che dovesse essere promossa dai propri dipendenti e/o collaboratori impegnati nella attività oggetto del presente Capitolato tecnico.

L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Unioncamere, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad esso segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, non autorizzerà lo svincolo della fidejussione prevista dall'art. 14. Detta cauzione sarà svincolata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola.

Art. 19

Recesso del contratto

L'Unioncamere ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dandone motivato preavviso all'Impresa 15 giorni prima con lettera raccomandata A/R.

Resta l'obbligo, da parte di Unioncamere, di retribuire tutte le prestazioni eseguite fino alla data di comunicazione del recesso.

Inoltre, l'Unioncamere riconoscerà all'Impresa, in deroga a quanto previsto all'art. 1671 del Codice Civile, un risarcimento pari al 10% dell'importo contrattuale relativo alle azioni non completate o non eseguite alla data di comunicazione del recesso.

Art. 20

La cauzione

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto l'Impresa costituirà una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 334, comma 1, lett. b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 21

Luogo di esecuzione e Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria con competenza esclusiva del Tribunale di Palermo.

Art. 22

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, nonché alle norme di attuazione del P.O. 2007/2013.

Art. 23

Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle

informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno di Unioncamere;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è Unioncamere e il responsabile è il dirigente del settore.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione ad Unioncamere.

Art. 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010 e all'art. 2 della L.R. 15/2008 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG associato al presente contratto è il seguente: **Z88157A2FA**; Codice CUP **G23D15000080009**. L'impresa si impegna a comunicare all'Unioncamere il conto corrente bancario dedicato.

Luogo e Data

Rappresentante Legale
